

**“ REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA’
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE
GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI. ART.12 LEGGE 241/1990 E
S.M. E I. “.**

Approvata modifica con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 26.03.2018

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Destinatari

CAPO II – Concessione delle sovvenzioni

- Art. 4 Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili
- Art. 5 Criteri
- Art. 6 Interventi a favore di singoli cittadini
- Art. 7 Risorse Finanziarie

CAPO III – Procedure per il conseguimento delle sovvenzioni

- Art. 8 Presentazione delle richieste
- Art. 9 Concessione delle sovvenzioni
- Art.10 Rendicontazione delle sovvenzioni
- Art.11 Richieste urgenti
- Art.12 Accertamento dello stato di bisogno
- Art. 12 bis ...Erogazione di contributi a famiglie o persone in stato di bisogno temporaneo, con patto di restituzione

- Art.13 Esclusioni

CAPO IV – Norme finali

- Art.14 Utilizzo dei dati personali
- Art.15 Entrata in vigore
- Art.16 Norme transitorie

Regolamento aggiornato al 26 marzo 2018

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.12 L. 7 Agosto 1990, n.241 disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone, associazioni ed enti, nonché ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di emarginazione sociale

2. Il presente Regolamento, inoltre, ha la finalità di consentire all'Amministrazione Comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, di favorire le iniziative di Enti, Associazioni, privati, dirette ad incrementare lo Sviluppo economico, sociale e culturale del comune di Casale Marittimo, a promuovere manifestazioni sportive ad ogni livello, nonché a salvaguardare l'ambiente, le tradizioni storiche, civili e religiose, della propria comunità o di parti di essa

Articolo 2

Definizioni

1. Le Sovvenzioni di cui al presente Regolamento si suddividono in : Contributi o Sussidi, Ausili Finanziari e Vantaggi Economici. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) I contributi o sussidi consistono in erogazioni di denaro, dirette ad agevolare il superamento dello stato di indigenza della famiglia mediante elargizione di somme di denaro.

I contributi o sussidi consistono altresì in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole di enti, associazioni, persone.

b) Gli ausili finanziari sono erogazioni straordinarie di denaro conferite in unica soluzione, per il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, dovuta a cause straordinarie, nonché per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative

La concessione ha carattere ampiamente discrezionale.

c) Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili.

Art.3

Destinatari

1. La concessione dei contributi, ausili finanziari e vantaggi economici è accordata a favore di istituzioni, associazioni regolarmente riconosciute, comitati festa ed enti pubblici, che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, e a favore di individui singoli o famiglie in stato di bisogno, che in prosieguo saranno indicati con il termine "destinatari".

CAPO II

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

Regolamento aggiornato al 26 marzo 2018

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.12 L. 7 Agosto 1990, n.241 disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone, associazioni ed enti, nonché ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o di emarginazione sociale

2. Il presente Regolamento, inoltre, ha la finalità di consentire all'Amministrazione Comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, di favorire le iniziative di Enti, Associazioni, privati, dirette ad incrementare lo Sviluppo economico, sociale e culturale del comune di Casale Marittimo, a promuovere manifestazioni sportive ad ogni livello, nonché a salvaguardare l'ambiente, le tradizioni storiche, civili e religiose, della propria comunità o di parti di essa

Articolo 2

Definizioni

1. Le Sovvenzioni di cui al presente Regolamento si suddividono in : Contributi o Sussidi, Ausili Finanziari e Vantaggi Economici. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) I contributi o sussidi consistono in erogazioni di denaro, dirette ad agevolare il superamento dello stato di indigenza della famiglia mediante elargizione di somme di denaro.

I contributi o sussidi consistono altresì in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole di enti, associazioni, persone.

b) Gli ausili finanziari sono erogazioni straordinarie di denaro conferite in unica soluzione, per il superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, dovuta a cause straordinarie, nonché per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative

La concessione ha carattere ampiamente discrezionale.

c) Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili.

Art.3

Destinatari

1. La concessione dei contributi, ausili finanziari e vantaggi economici è accordata a favore di istituzioni, associazioni regolarmente riconosciute, comitati festa ed enti pubblici, che operano nel settore culturale, sportivo e sociale, e a favore di individui singoli o famiglie in stato di bisogno, che in prosieguo saranno indicati con il termine "destinatari".

CAPO II

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

Art.4

Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

1. Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune:

- a)- iniziative ed attività socio-assistenziali
- b)- iniziative e attività nel settore della cultura, ambiente, informazione e istruzione;
- c)- iniziative e attività di turismo, sport e tempo libero;
- d)- prestazioni di interventi e/o servizi svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

Art.5

Criteri

1. Qualora nel Bilancio di previsione non siano stanziati somme sufficienti a soddisfare tutte le domande di sovvenzione presentate è data preferenza, rispetto alle iniziative, attività e interventi, nell'ordine: 1) socio-assistenziali; 2) della cultura, informazione, ambiente e istruzione; 3) del turismo, sport e tempo libero; 4) alle prestazioni di interventi e/o servizi vari; 5) alle attività occasionali.
2. I contributi alle associazioni comunali sono concessi solo a favore delle associazioni regolarmente riconosciute operanti sul territorio comunale, intendendosi per tali quelle associazioni iscritte negli Albo comunale delle Associazioni.
3. L'erogazione delle sovvenzioni previste dal presente regolamento è consentita esclusivamente a favore di Enti Pubblici o privati, Associazioni sportive o del volontariato, Cooperative, Istituzioni, Comitati, ecc., non aventi scopo di lucro.
4. La natura di Associazione o Cooperativa deve risultare da uno Statuto approvato in data anteriore alla richiesta di intervento.

Articolo 6

Interventi a favore di singoli cittadini

1. In casi eccezionali di calamità naturali o di eventi straordinari l'Amministrazione Comunale può intervenire in favore di cittadini colpiti anche con aiuti in denaro o assumendosi a proprio carico, ove non sia diversamente provveduto, le spese di prima necessità.
2. Analoghi interventi possono essere effettuati a favore di cittadini in particolare situazione di necessità e bisogno, nonché a favore di cittadini stranieri temporaneamente sprovvisti di mezzi di sostentamento, purché in regola con le norme che disciplinano il soggiorno degli stranieri in Italia.

3. Gli interventi a favore di cittadini singoli o famiglie oggetto del presente regolamento riguardano esclusivamente quelle situazioni locali che non trovano disciplina e/o accoglimento nell'ambito della gestione complessiva del "sociale", gestita in forma associata dai Comuni della Bassa Val di Cecina e affidata per delega alla ASL locale. Gli interventi contributivi si rivolgono pertanto ai cittadini di Casale Marittimo e alle situazioni di necessità e/o emergenza che interessano esclusivamente la popolazione locale, restando di competenza, in ogni caso, della Gestione Associata per il sociale da parte del competente servizio ASL, ogni altra richiesta. Hanno titolo a richiedere contributi comunali per il sociale i cittadini di Casale Marittimo residenti da almeno due anni, in situazione di oggettiva condizione di bisogno determinata da mancanza di lavoro, povertà, condizione psicologica, handicap, situazione di emergenza e imprevedibilità, opportunamente documentata. La domanda, corredata di ogni elemento utile per la dimostrazione della situazione, va indirizzata al Sindaco del Comune di Casale Marittimo. Le forme di intervento contributivo disposte in relazione alla situazione economica da determinare come stabilito nell'art.12 comma 1 in via esemplificativa, e salve modificazioni, integrazioni, suggerimenti, ecc. che potranno emergere anche dalla concreta esperienza, vengono così indicati: rimborso totale o parziale di bollette acqua nei limiti dei consumi di prima fascia, esenzione totale o parziale di alcune tasse comunali, contributi per canoni di affitto, contributi una tantum per l'acquisto di protesi o attrezzature per migliorare o rendere normali le condizioni di vita, rimborsi o esenzioni per trasporti e per la mensa scolastica per gli iscritti alla scuola dell'obbligo, riduzione totale o parziale dei costi per partecipare a colonie e soggiorni, rimborsi totali o parziali per acquisto medicine e visite mediche.

Articolo 7

Risorse Finanziarie

1. Ai fini di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale iscrive annualmente, nel proprio bilancio, appositi stanziamenti sia per l'organizzazione diretta di mostre, manifestazioni, convegni, ecc., sia per la concessione di sovvenzioni (contributi o sussidi, ausili finanziari) a privati cittadini, associazioni, Cooperative, Enti pubblici e privati, istituzioni, ecc. Eventuali integrazioni al budget preventivato per l'esercizio in corso, potranno essere disposte su programmazione della Giunta Comunale, previo parere del Responsabile di Ragioneria.
2. L'erogazione delle somme stanziata in bilancio e' subordinata all'osservanza del presente regolamento.

CAPO III

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE SOVVENZIONI

Art.8

Presentazione delle richieste

1. Tutti i soggetti che intendono inoltrare apposita domanda di intervento su un progetto coerente con gli eventuali indirizzi enunciati dall'Amministrazione Comunale dovranno formalizzarla entro l'anno precedente al quale si riferisce la richiesta stessa. Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta, devono pervenire al protocollo del Comune, in carta libera,

improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dalla seguente documentazione :

- a) programma della manifestazione o relazione sull'attività per la quale si richiede il contributo;
- b) preventivo di spesa dettagliato;
- c) impegno di utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso;
- d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
- e) copia del codice fiscale e partita IVA se richiesta dalle norme vigenti;
- f) dichiarazione attestante che richiedente il contributo non ha scopo di lucro;
- g) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
- h) idoneo materiale di informazione.
- i) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996;

2. Le domande e le dichiarazioni di cui sopra, se trattasi di Enti, Associazioni, ecc., devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

3. Le richieste, la cui documentazione sia incompleta o difforme, anche a seguito di eventuale richiesta di integrazione dell'Amministrazione, da quella indicata nel precedente comma, non sono prese in considerazione.

4. Le richieste di sovvenzioni a favore di singoli individui o famiglie sono presentate al verificarsi dello stato di necessità e bisogno che giustifica la richiesta.

Articolo 9

Concessione delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni, oggetto del presente Regolamento, sono concesse con delibera di Giunta Comunale, previa istruttoria del Responsabile del servizio interessato;
2. L'Amministrazione Comunale adotta entro il 31 Marzo di ciascun anno, ovvero, nel caso di slittamento per legge, dei termini per l'approvazione del Bilancio, entro 30 giorni dall'esecutività del Bilancio, il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.
3. La Giunta Comunale, inoltre, può concedere contributi straordinari, anche dopo il termine suddetto, nei limiti consentiti dall'esercizio finanziario, qualora dovessero pervenire richieste urgenti per importanti manifestazioni di interesse culturale, sportivo e sociale, o per situazioni di bisogno di singoli individui o famiglie.
4. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge . La fase istruttoria del suddetto atto deliberativo dovrà essere curata dai vari settori competenti e si dovrà concludere con una proposta da rimettere alla Giunta Comunale.

Articolo 10

Rendicontazione delle sovvenzioni

1. A conclusione delle attività per le quali e' stata data la sovvenzione, comunque entro il **28 Febbraio** dell'anno successivo alla concessione, i soggetti che hanno usufruito di sovvenzioni di importo superiore a 500 euro sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo contestualmente alla presentazione del rendiconto la parte di contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.
2. Ove manifestazioni per le quali e' stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate, ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
3. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Articolo 11

Richieste urgenti

1. Per eventuali manifestazioni, convegni, ecc. non programmabili prima dell'anno cui si riferiscono e aventi carattere eccezionale, e' ammessa la presentazione della domanda di intervento anche oltre il termine di cui all'Articolo 8), purché, in ogni caso, pervenga al Comune almeno venti giorni prima della data fissata per la manifestazione, convegno, ecc. La concessione della sovvenzione, in tal caso, e' rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale e sarà possibile solo se esiste ancora nell'apposito Capitolo di Bilancio la relativa disponibilità.

Articolo 12

Accertamento dello stato di bisogno

1. L'erogazione delle sovvenzioni di cui all'Articolo 6 co.2, ove non prevista da particolari disposizioni di legge e non sia conseguente a delega dello Stato o della Regione, e' possibile a seguito di istanza degli interessati :

- a. previo accertamento del Servizio Sociale Pubblico dello stato di bisogni dei richiedenti;
- b. oppure previa istruttoria degli uffici comunali, svolta sulla base dei principi relativi al calcolo dell'ISEE.

A tal fine, la Giunta Comunale, con cadenza annuale stabilisce le soglie relative all'ISEE, che giustificano i contributi in oggetto.

Articolo 12 bis

Erogazione di contributi a famiglie o persone in stato di bisogno temporaneo, con patto di restituzione

Il Comune eroga contributi assistenziali con patto di restituzione a persone che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti (ad esempio: attesa di erogazione della pensione o attesa di cassa integrazione). Le condizioni di bisogno verranno verificate dall'Ufficio Servizi Sociali. Verrà stipulato con l'utente un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi, e con modalità che andranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.

Articolo 13

Esclusioni

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano per i contributi che l'Amministrazione Comunale eroga agli Enti ed Associazioni operanti nel Settore economico nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali.
2. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dagli Statuti sociali e sono possibili se esiste la relativa disponibilità di bilancio e l'espressa volontà degli Organi deliberanti dell'Amministrazione Comunale.

CAPO IV

NORME FINALI

Art.14

Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
2. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art.15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento **sostituisce ed abroga integralmente** le disposizioni contenute nel regolamento comunale per l'erogazione di contributi straordinari nei confronti di cittadini in situazioni di difficoltà approvato con delibera di consiglio comunale n.13 del 18/06/2001 e successivamente modificato con delibera di consiglio comunale n.22 del 30/07/2001 **e le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati**

2. **ai sensi dell'art.12 legge 241/90 e s.m. e i., approvato con delibera di consiglio comunale n. 37 del 26/11/2002.**
3. **Il presente regolamento** entrerà in vigore il giorno in cui diventerà esecutiva la relativa delibera di approvazione.

Art.16

Norme Transitorie

Nella prima applicazione del presente Regolamento i termini di cui agli Articolo 8 e 9 sono rispettivamente stabiliti in 60 e 120 giorni dall' entrata in vigore.